

Prefazione alla IV edizione

NAVIGARE NELLA DETIPIZZAZIONE DEL DIRITTO SOCIETARIO NEL TERZO MILLENNIO

di Paolo Benazzo (*)

Confesso che allorché Angelo Busani mi ha chiesto di curare la prefazione alla sua opera, giunta alla quarta edizione, sono stato così lusingato dal non cogliere, immediatamente, la difficoltà di riuscire nel compito assegnatomi e di giungere alla declinazione di una presentazione all'altezza del lavoro, cui, con certissima puntualità, l'autore si è dedicato in tutti questi anni. Un lavoro altresì che, nel tempo, è stato introdotto da voci autorevoli che ne hanno colto, evidenziato ed esaltato la rilevanza e i pregi.

Forte è stato infatti il senso di smarrimento che, poco dopo, è subentrato: non tanto, e non solo, nell'individuare una chiave di lettura e di presentazione dell'opera capace di offrire un prisma aggiuntivo attraverso il quale avvicinarsi al Massimario e apprezzarne la natura e la valenza al di là della mera e apparente stratificazione di edizioni, quanto piuttosto, e prima ancora, nell'affrontare il diritto societario nel terzo millennio e il 'nuovo mondo' nel quale esso è stato sospinto, in assenza di una cartografia definita, collaudata e dunque affidabile. Un nuovo mondo nel quale le imprese e gli operatori del diritto e, prima di loro, la stessa disciplina legale sono stati sbalzati in ragione delle continue e profonde innovazioni che, spesso in modo non sistematico e organizzato, si sono venute realizzando: vuoi sul piano più strettamente 'reale', e il pensiero corre alla rivoluzione tecnologica e all'ingresso sulla scena dell'intelligenza artificiale che ha condotto ai nuovi (e inesplorati) fenomeni della *blockchain*, della *Fintech*, delle criptovalute e della *Corptech*; vuoi sul piano 'legale', ossia proprio della disciplina positiva.

Sotto quest'ultimo profilo, dinnanzi ai quei processi che già chi mi ha preceduto ha ben evidenziato e che si sono tradotti nella multiformità e pluralità delle fonti di produzione di norme e precetti aventi impatto sul diritto delle società; dinnanzi, poi, alla marcata *de-tipizzazione* (se non quasi *confusione*) dei codici organizzativi societari (sempre più scoloritisi in semplici modelli dai contorni permeabili), tra l'altro amplificabile (la *de-tipizzazione* intendo) a opera dell'autonomia privata, sino al punto di legittimare pericolosi (per la salvaguardia della certezza del diritto e la tutela dei terzi potenzialmente interessati dalla, o coinvolti nella, impresa societaria) fenomeni di *arbitraggio normativo*; dinnanzi, dicevo, a tutti tali fattori, debbono oggi affrontarsi nuovi, e non facili, interrogativi e misurare la resistenza e la resilienza di norme e principi dettati nel millennio scorso.

Si pensi all'irruzione, spintasi sino al Titolo II del Libro Quinto del codice civile e agli articoli sull'impresa in generale, operata dal recente codice della crisi

* Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell'Università degli Studi di Pavia.

e dell'insolvenza (d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83), al punto da modificare l'approccio (normativo) alla nozione stessa di imprenditore: da una visione, sotto la rubrica «Direzione e gerarchia nella impresa», che era quella risalente all'epoca (1942) dell'emanazione del codice civile, per così dire esclusivamente “*intranea*”, secondo la quale l'imprenditore si poneva quale “capo dell'impresa” da cui dipendevano gerarchicamente i suoi collaboratori, a una apertamente “*estranea*”, secondo cui l'imprenditore viene (oggi) a configurarsi quale attore sulla scena economica-sociale legittimato – ma solo a certe condizioni – all'esercizio della «Gestione dell'impresa» (questa è la nuova rubrica della norma), beneficiario di un “privilegio condizionato” nell'accesso e nell'esercizio dell'impresa, da realizzarsi, in ultima analisi, nel rispetto dell'arricchito ed esteso art. 41 della Costituzione.

Il tutto – nell'evocare quegli interrogativi cui si è fatto cenno – in linea con la rilevanza che, anche e soprattutto all'interno delle imprese organizzate in forma societaria, hanno acquisito i valori della sostenibilità e responsabilità sociale: valori il cui rispetto ha inciso (e sempre più inciderà) sugli assetti organizzativi interni, nella misura in cui la funzione di *Compliance* ai principi ESG sia destinata a divenire la nuova forma di *Corporate Governance*; valori la cui affermazione rende sempre più ineludibile l'interrogativo in ordine tanto agli assetti organizzativi e ai paradigmi operativi interni alle società, quanto alla persistenza e alla portata stesse della causa lucrativa nel contratto sociale, tutt'ora sancita quale elemento della fattispecie negoziale dall'art. 2247 c.c.

Una sensazione di smarrimento che solo la disponibilità di punti cardinali di riferimento, unitamente a sestanti e bussole capaci di individuarli e collocarli nello spazio e nel tempo, è in grado di governare.

Ed è proprio questa la chiave di lettura che le prefazioni che hanno preceduto la mia presente, con lucidità e precisione, hanno inteso attivare e valorizzare, rinvenendo nell'opera di Angelo Busani un (valido e indispensabile) strumento di navigazione, avente una funzione ermeneuticamente ancillare rispetto alla congerie di norme e precetti legali di rango primario e alle nuove tassonomie e gerarchie di interessi e *stakeholder*.

Da quel «vero manuale di *knowledge management*», capace in un'era di informazione standardizzata a fare la differenza grazie alla «*qualità della sintesi*» cui faceva riferimento Alberto Toffoletto nella prefazione alla prima edizione, all'esaltazione dell'opera che si caratterizzerebbe per essere, nello stesso tempo, «un *manuale* di diritto societario (...) un *commentario* (...) un *massimario* ma (...) anche un *prontuario* (...) una enciclopedia concisamente condensati tutti insieme», come chiosava Guido Alpa. «Un punto di riferimento insostituibile per gli operatori e gli studiosi del diritto societario (...)» – così aggiungeva nell'introdurre la terza edizione Niccolò Abriani – che «ha avuto non soltanto il merito di sistematizzare il nuovo scenario normativo, ma anche di contribuire a prevenire il rischio di leggere l'ordinamento riformato con le vecchie lenti (...)».

In verità – e qui ecco il nuovo prisma cui alludevo poc'anzi – il Massimario, a mio avviso, non è soltanto strumento che si colloca sulla soglia del diritto, ma è esso stesso, ormai, un protagonista della (e sulla) scena giuridica. Mi piace infatti pensare all'opera di Angelo Busani (e a lui quale *Questor sacri Palatii* come fu, nel sesto secolo d.c., Triboniano), per l'autorevolezza e la ricchezza dei materiali e

delle fonti, per la completezza e la sistematicità dei temi trattati, per la solidità della cultura giuridica che si staglia nella selezione, nella declinazione e nella trattazione, anche minuziosa, degli istituti, quale novello *Corpus iuris civilis*, capace, al pari della grande compilazione giustiniana, di dare fondamento a uno *ius commune* non già, nel caso del Massimario, dei *praecepta iuris* quanto (ma non per questo con minor rilevanza) delle *pratiche generali interpretative* del diritto societario moderno (quelle cui fa riferimento l'art. 1368 c.c.): dunque, uno strumento non solo avente una funzione *ordinatoria* e *istruttoria*, ma esso stesso operante quale fonte a *valenza giuridico-precettiva*.

In ogni caso, sono comunque convinto che vada rinnovato, da noi tutti, giuristi e operatori del mondo delle imprese, il ringraziamento all'autore per aver curato una quarta edizione del Massimario e vada altresì riconosciuto ad Angelo Busani di aver seguito quell'imperativo che Sigmund Freud ha tracciato, là ove scriveva che «il cammino della scienza è lento, faticoso e incerto (...). Si procede per congetture, si ricorre a costruzioni ausiliarie, si è pronti ad ogni eventualità. Alla fine tutta la fatica viene ripagata. (L'analisi) lavora come l'artista sul modello di argilla, modificandone instancabilmente l'abbozzo greggio, aggiungendo e togliendo, finché non raggiunge un grado soddisfacente di somiglianza con l'oggetto veduto o immaginato» (*Introduzione alla psicoanalisi. Nuova serie di lezioni*, 1932).

Milano, 24 ottobre 2022